

Prot. 1001/2024 u.

Decreto n.

38/2024



Prot. 120/24 INT.

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI PERUGIA

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Istituzione dell'elenco dei mediatori familiari ai sensi dell'art. 12 bis disp. att. c.p.c..

Visto l'art. 12 disp. att. c.p.c. introdotto con il d.lgs. 149/2022 ed avente oggetto "Elenco dei mediatori familiari";

rilevato che:

l'art. 12 ter. disp. att. c.p.c. intitolato **Formazione e revisione dell'elenco** prevede che "L'elenco è tenuto dal Presidente del Tribunale ed è formato da un comitato da lui presieduto e composto dal Procuratore della Repubblica e da un mediatore familiare, designato dalle associazioni professionali di mediatori familiari inserite nell'elenco tenuto presso il Ministero dello sviluppo economico (ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy), che esercita la propria attività nel circondario del Tribunale.

Le funzioni di segretario del comitato sono esercitate dal cancelliere del Tribunale.

L'elenco è permanente. Ogni quattro anni il comitato provvede alla sua revisione per eliminare coloro per i quali è venuto meno alcuno dei requisiti previsti nell'art. 12 quater o è sorto un impedimento a esercitare l'ufficio".

l'art. 12 quater. disp. att. c.p.c. intitolato **Iscrizione nell'elenco** prevede che "Possono chiedere l'iscrizione nell'elenco coloro che sono iscritti da almeno cinque anni a una delle associazioni professionali di mediatori familiari inserite nell'elenco tenuto presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, sono forniti di adeguata formazione e di specifica competenza nella disciplina giuridica della famiglia nonché in materia di tutela dei minori e di violenza domestica e di genere e sono di condotta morale specchiata.

Sulle domande di iscrizione decide il comitato previsto dall'art. 12 ter. Contro il provvedimento del comitato è ammesso reclamo, entro quindici giorni dalla notificazione, al comitato previsto nell'art. 5".

l'art. 12 quinquies. disp. att. c.p.c. intitolato **Domande di iscrizione** prevede che "Coloro che aspirano all'iscrizione nell'elenco devono presentare domanda al Presidente del Tribunale, corredata dai seguenti documenti:

- 1) Estratto dell'atto di nascita;
- 2) certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione;
- 3) certificato di residenza nella circoscrizione del Tribunale;
- 4) attestazione rilasciata dall'associazione professionale ai sensi dell'art. 7 della legge 14/01/2013 n. 4;

5) i titoli e i documenti che l'aspirante intende allegare per dimostrare la sua formazione e specifica competenza".

Visto il DM 27 ottobre 2023 n. 151 che ha regolamentato l'attività professionale del mediatore familiare e la sua formazione, i requisiti di onorabilità per l'esercizio della professione e per l'iscrizione nell'elenco dei mediatori previsto dall'art. 12 bis disp. att. c.p.c.;

le modalità e i contenuti dei corsi obbligatori dedicati ai mediatori familiari per la formazione iniziale e l'aggiornamento professionale continuo;

i requisiti del formatore nella mediazione familiare;

le regole deontologiche della professione del mediatore familiare;

le tariffe applicabili all'attività professionale del mediatore familiare;

il trattamento dei dati personali;

Rilevato

Che le associazioni dei Mediatori Familiari hanno designato il rappresentante che comporrà il Comitato presso questo Tribunale nella persona della dr.ssa Edi Salvadori.

INVITA

I professionisti interessati a presentare domanda di iscrizione all'elenco dei mediatori familiari, nel rispetto delle previsioni di cui alle disposizioni sopra citate, tramite il modello allegato al presente provvedimento e pubblicato nel sito del Tribunale di Perugia, corredato dagli allegati indicati in calce allo stesso modello ed in specie dalla documentazione di cui all'art. 12 quinquies disp. att. c.p.c..

La domanda dovrà essere depositata, corredata da marca da bollo da € 16,00, presso la Segreteria della Presidenza, stanza 53, primo piano Palazzo Poste, del Tribunale di Perugia o trasmessa telematicamente all'indirizzo prot.tribunale.perugia@giustiziacerit.it **entro la data del 31 maggio 2024.**

In caso di trasmissione telematica della domanda, la marca potrà essere consegnata materialmente all'ufficio indicato nei giorni successivi alla presentazione ovvero il pagamento tramite sistema PagoPA dovrà essere attestato con l'allegazione della relativa ricevuta alla domanda.

Nel sito del Tribunale (<http://www.giustizia.umbria.it/giustiziapg/>) è a disposizione la modulistica per la presentazione della domanda, di cui all'art. 12 quinquies.

Si comunichi al Procuratore della Repubblica di Perugia, alle associazioni dei mediatori familiari inserite nell'elenco del Ministero dello Sviluppo economico, al Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Perugia, al Presidente dell'Ordine degli Psicologi e degli Psichiatri di Perugia, al Presidente dell'Ordine degli Assistenti Sociali dell'Umbria.

Si dispone la pubblicazione del presente decreto unitamente al documento allegato, sul sito del Tribunale di Perugia.

Perugia, 8 aprile 2024

Il Presidente del Tribunale
Mariela Roberti

